

Legge regionale 18 novembre 1987 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 12/03/2003

Variazioni al Bilancio pluriennale 1987-1989 ed al Bilancio di previsione per l' anno 1987 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TITOLO I

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989ED AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ANNO 1987

Art. 1

1. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è introdotta la variazione, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << A >>.

Art. 2

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza di cui all' annessa tabella << B >>.

Art. 3

1. Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << C >>.

Art. 4

1. Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio per l' anno 1987 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella << D >>.

Art. 5

1. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito il capitolo 478 con la classificazione

indicata nell' annessa tabella << C >>.

Art. 6

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito il capitolo 4705 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << C >>.

Art. 7

1. Le annualità successive al 1989 del limite di impegno quinquennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall' articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto sui capitoli 371 dello stato di previsione dell' entrata e 7541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, verranno iscritte nella misura di lire 2.263.000.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1987-1989 con la tabella << C >> (variazioni in aumento) allegata alla presente legge.

Art. 8

1. Le annualità successive al 1989 del limite di impegno quinquennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera c) della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitolo 372 dello stato di previsione dell' entrata e 7450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987 - 1989 e del bilancio per l' anno 1987, verranno iscritte nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1987-1989 con la tabella << C >> (variazioni in aumento) allegata alla presente legge.

Art. 9

1. La classificazione economica ed il codice di finanza regionale del capitolo 3900 vengono modificati in categoria 2.1. e - (2.1.210.3.01.01).

Art. 10

1. Alla copertura della spesa di lire 21.930.800.000 - relativa all' anno 1987- corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >> (articolo 2: lire 12.935.000.000) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II (lire 8.995.800.000) si provvede:

a) per lire 3.200 milioni con le variazioni in aumento per l' anno 1987 previste dalla tabella << A >> (articolo 1);

b) per lire 6.150 milioni mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 degli importi a fianco di ciascuno indicati:

1) capitolo 932: lire 1.100 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 19 gennaio 1987;

2) capitolo 933: lire 700 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 19 gennaio 1987;

3) capitolo 934: lire 1.270 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 8 del 2 febbraio 1987;

4) capitolo 3655: lire 180 milioni;

5) capitolo 7898: lire 500 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze del n. 2 del 19 gennaio 1987;

6) capitolo 7966: lire 2.400 milioni, di cui lire 1.200 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore

alle finanze n. 2 del 19 gennaio 1987;

c) per le restanti lire 12.580.800.000 con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1986 con il rendiconto generale per l' esercizio 1986, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2399 del 19 maggio 1987.

2. Alla copertura della spesa di lire 2.286.650.000, relativa all' anno 1988, corrispondente alla somma delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II si provvede:

a) per lire 886.650.000, con le disponibilità derivanti dalla somma delle variazioni in diminuzione previste dalla tabella << B >> (articolo 2);

b) per lire 1.200 milioni, mediante storno dal capitolo 7966 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989;

c) per lire 200 milioni, mediante storno - in relazione al disposto di cui al comma 5 dell' articolo 25 dal capitolo 8461 dello stato di previsione della spesa precitato.

3. Alla copertura della spesa di lire 2.286.650.000, relativa all' anno 1989, corrispondente alla somma delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II si provvede:

a) per lire 2.086.650.000, con le disponibilità derivanti dalla somma delle variazioni in diminuzione previste dalla tabella << B >> (articolo 2);

b) per lire 200 milioni, mediante storno - in relazione al disposto di cui al comma n. 5 dell' articolo 25 - dal capitolo 8461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.